

I/Le sottoscritti/e cittadini/e **aventi diritto di voto** in materia cantonale, richiamati gli articoli 37 della Costituzione cantonale e 116 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con la presente iniziativa chiedono che la Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) del 21 giugno 2011 sia **modificata** come segue (modifiche scritte in grassetto).

TITOLO V / Paesaggio

Capitolo secondo

Misure

Paesaggi con contenuti e valori importanti

(omissis)

a^{bis}) spazi verdi di fondovalle

Art. 95^{bis}

1^o Gli spazi verdi di fondovalle non edificabili o non edificati in larga misura sono paesaggi di importanza cantonale e vanno tutelati come zona agricola o forestale, zona di protezione, zona degli spazi liberi o zona per il tempo libero.

2^o Negli spazi verdi di fondovalle non edificati in larga misura, in particolare se in presenza di terreni non ancora urbanizzati, la zona edificabile va ridotta.

3^o Il Cantone identifica e tutela gli spazi verdi non edificabili o non edificati in larga misura dei fondivalle della Riviera, del Piano di Magadino, del Piano del Vedeggio e del Piano del Laveggio e del Gaggiolo con lo strumento del Piano di utilizzazione cantonale.

Norme transitorie

1^o Il Dipartimento elabora il Piano di utilizzazione cantonale, di cui all'art. 95bis cpv. 3, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge e il Gran Consiglio lo approva entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente modifica di legge.

Promotori: Ivo Durisch (primo promotore), Cittadini per il territorio / Grazia Bianchi, Cittadini per il territorio / Rodolfo Studer, Unione Contadini Ticinesi / Sem Genini, Unione Contadini Ticinesi / Giovanni Berardi, Agrifutura / Mattias Schmidt, Uniti per Brè / Giorgio Bellini, Viva Gandria / Giosanna Crivelli, Cittadini per il territorio Scairolo / Daniele Polli, Associazione Piano di Magadino / Claudio Valsangiacomo, Pro Natura / Francesco Maggi, WWF / Fabio Guarneri, WWF / Caroline Camponovo Berardi, ATA / Bruno Storni, ATA / Benedetto Antonini, Stan / Antonio Pisoni, Stan / Paolo Camillo Minotti, Stan.

Il primo promotore è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa (art. 118 LEDP). Il primo promotore è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 della LEDP).

Pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 82 del 14 ottobre 2014

AVVERTENZA (articolo 120 LEDP)

1. L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda d'iniziativa.
3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.-, riservate le penalità previste dal Codice penale.


Comune di:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita (g/m/anno)	Firma autografata	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Termine per la raccolta delle firme: 15 dicembre 2014

Il funzionario incaricato sottoscritto attesta che le _____ firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data: _____



Il Funzionario incaricato:
(firma e funzione)